



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA  
DI VENEZIA

ORDINANZA  
(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

**VISTA** la propria Ordinanza n°01/2019 in data 01/01/2019, con la quale è stato al tempo approvato il “Regolamento locale di pilotaggio per il porto di Venezia”;

**VISTI** i dispacci n°16403 in data 07/06/2017 e n°27352 in data 13/10/2017, con i quali il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha – tra le altre cose – partecipato alle Autorità marittime periferiche uno schema di regolamento tipo per il servizio di pilotaggio svolto nei porti nazionali, richiedendone un ponderato adattamento alle eventuali peculiarità di ciascun compendio di riferimento;

**VISTO** il dispaccio n°35793, in data 15/11/2022, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità di Sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, recante “*Spese relative alle pilotine utilizzate dalle Corporazioni dei piloti*”;

**VISTA** la nota prot. n°34065, in data 16/11/2022, con la quale la Capitaneria di porto di Venezia riferiva al superiore Dicastero in merito all’adeguatezza dell’organico e della turnistica dei piloti della locale Corporazione;

**VISTO** il dispaccio n°35784, in data 23/11/2023, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità di Sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, recante “*Autovetture in uso alle Corporazioni dei piloti*”;

**VISTO** il Programma Operativo Triennale (POT) 2022/2024 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e successive revisioni;

**VISTO** la nota prot. n°137/PEC in data 27/09/2023, con cui Fedepiloti ha partecipato il proprio parere favorevole in relazione alla bozza di regolamento proposta;

**VISTO** la nota s.n. in data 09/10/2023, con cui Assarmatori ha partecipato il proprio parere favorevole in relazione alla bozza di regolamento proposta;

**VISTO** la nota prot. n°25/PEC in data 09/10/2023, con cui Assopiloti ha partecipato il proprio parere favorevole in relazione alla bozza di regolamento proposta;

**VISTO** la nota prot. n°073-2023 in data 11/10/2023, con cui Unione Piloti ha partecipato il proprio parere favorevole in relazione alla bozza di regolamento proposta;

**VISTO** la nota prot. n°640/23 in data 18/10/2023, con cui Assoportisti ha partecipato il proprio parere favorevole in relazione alla bozza di regolamento proposta;

- VISTO** la nota prot. n°283-MP/am in data 24/10/2023, con cui Federagenti ha partecipato il proprio parere favorevole in relazione alla bozza di regolamento proposta;
- VISTO** la nota s.n. in data 25/10/2023, con cui Confitarma ha partecipato il proprio parere favorevole in relazione alla bozza di regolamento proposta;
- VISTA** la nota prot.n. AdSP MAS.U.0023263 in data 14/12/2023, con la quale l’Autorità di Sistema del Mare Adriatico Settentrionale ha espresso la propria intesa sulla bozza di regolamento locale di pilotaggio del porto di Venezia, predisposto dalla Capitaneria di porto di Venezia sulla scorta delle indicazioni ministeriali di cui ai punti precedenti;
- VISTO** il Decreto ministeriale in data 21/12/2023, trasmesso con la nota prot. n°38746 in pari data, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità di Sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, ha approvato il regolamento locale per il servizio di pilotaggio nel porto di Venezia;
- RITENUTO OPPORTUNO** modificare il vigente regolamento locale di pilotaggio in ottemperanza alle disposizioni contenute nei novelli dispacci ministeriali, adeguando, nel contempo, l’organico della Corporazione dei Piloti dell’Estuario Veneto, in relazione ai volumi e alle previsioni di traffico del porto di Venezia e in aderenza ai contenuti della precitata nota prot. n°34065 in data 16/11/2022, ad invarianza tariffaria;
- VISTI** gli articoli 17, 66, 88, 95 del Codice della Navigazione nonché gli articoli 59, 101 e 125 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 15.021952 n°328.

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

È approvato l’annesso “REGOLAMENTO LOCALE PER IL SERVIZIO DI PILOTAGGIO NEL PORTO DI VENEZIA”, parte integrante della presente Ordinanza, che diventa esecutivo a decorrere dal 01 gennaio 2024.

In pari data l’Ordinanza n°01/2019, citata in premessa, è abrogata.

### **Articolo 2**

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi delle vigenti disposizioni sanzionatorie, ferme restando, a carico dei contravventori, anche le discendenti responsabilità civili per eventuali danni cagionati a persone e/o cose.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/veneziah](http://www.guardiacostiera.gov.it/veneziah) nella sezione “Ordinanze e Avvisi”.

Venezia, li (data della firma digitale)

IL COMANDANTE  
CA (CP) Filippo MARINI

firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n.82/2005 e  
delle discendenti disposizioni attuative



## **Regolamento locale per il servizio di pilotaggio nel porto di Venezia**

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare il servizio di pilotaggio svolto dalla Corporazione dei piloti dell'Estuario Veneto nel porto e nella rada di Venezia.

Per servizio di pilotaggio si intende, ai sensi dell'articolo 92 del Codice della Navigazione, l'attività consistente nel suggerire la rotta ed assistere il Comandante della nave nella determinazione delle manovre necessarie per seguirla.

### Articolo 1

#### Corporazione dei Piloti

1. Il servizio di pilotaggio è svolto dalla Corporazione dei piloti dell'Estuario Veneto entro i limiti definiti nel Decreto di obbligatorietà del servizio di pilotaggio, in data 02/09/1996, del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
2. La Corporazione ha sede nel porto di Venezia.
3. L'organico è costituito da 25 (venticinque) piloti effettivi, compresi il Capo pilota e n°2 Sottocapi pilota, salva la possibilità di variazione dell'organico stesso in relazione a mutate esigenze funzionali.
4. La Corporazione deve nominare un medico competente, ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso un protocollo definito in relazione ai rischi specifici, contenuti nel Documento di valutazione del rischio.

### Articolo 2

#### Beni della Corporazione

1. I beni di cui la Corporazione è provvista sono:
  - a) i mezzi nautici di cui al successivo articolo 3;
  - b) gli uffici della sede nel porto di Venezia, siti in località Alberoni e San Nicolò (stazione ausiliaria). Gli immobili degli Alberoni sono in regime di concessione demaniale marittima mentre quelli di San Nicolò sono di proprietà, edificati su area demaniale;
  - c) gli arredi delle sedi e le attrezzature tecniche;
  - d) n°2 (due) autoveicoli in uso alla Corporazione, muniti di logo identificativo.

La Corporazione utilizza altresì specchi acquei per lo stazionamento dei mezzi nautici, sia presso la sede degli Alberoni sia in località San Nicolò, assentiti in concessione dall'Autorità di Sistema del Mare Adriatico Settentrionale.

2. I beni della Corporazione dei piloti devono risultare nel Registro inventario, istituito e redatto in conformità a disposizioni normative in materia.

### Articolo 3

#### Mezzi nautici

1. Per lo svolgimento del servizio di pilotaggio la Corporazione deve disporre dei seguenti mezzi nautici destinati al pilotaggio, di adeguata potenza e di proprietà dei piloti effettivi:

- a) n. 4 (quattro) pilotine da altura, dotate di radar, AIS;
- b) n. 3 (tre) barche veloci per il trasferimento in laguna, dotate di radar e radio VHF/FM.

Tutte le unità devono essere dotate dei segni distintivi previsti dagli articoli 100 e 127 del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione e devono rispondere a tutti i requisiti previsti dalle norme in materia di sicurezza della navigazione e dal regolamento per prevenire gli abbordi in mare.

2. Qualsiasi modifica sostanziale, anche numerica, da apportare ai mezzi nautici deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità Marittima.
3. I mezzi nautici della Corporazione devono essere operativi ed armati in modo da garantire la prestazione regolare del servizio di pilotaggio, la loro dislocazione presso le stazioni piloti di Alberoni e San Nicolò viene determinata in ragione dell'organizzazione dei servizi da effettuare. Il numero delle pilotine operative dovrà essere tale da garantire la regolarità del servizio di pilotaggio e comunque dovrà essere garantita l'operatività H24 di almeno una pilotina di altura e una barca veloce.
4. Le formalità di arrivo e partenza devono essere espletate nei casi specifici previsti al comma 4 dell'articolo 3 del D.M. 27 aprile 2017 "Procedure semplificate di arrivo/partenza delle unità minori" e, in generale, in tutti i casi in cui il trasferimento delle unità navali esula dall'attività di pilotaggio.
5. Gli originali dei documenti dei mezzi nautici sono tenuti a bordo o nella sede della Corporazione; in quest'ultimo caso, a bordo, devono essere tenute copie autenticate degli stessi.
6. Al personale imbarcato si applica l'articolo 172 bis, comma 1, con la procedura del ruolino unico.

### Articolo 4

#### Dotazioni della sede

La sede operativa dei piloti di Venezia deve essere dotata di:

- a) apparato AIS;
- b) apparato ricetrasmittente in VHF/FM, che abbia una portata tale da soddisfare adeguatamente le esigenze del servizio;
- c) collegamento telefonico con almeno due linee esterne;
- d) collegamento internet e casella di posta elettronica certificata;

- e) stazione meteorologica o sistema equivalente;
- f) numero adeguato di radio portatili VHF;
- g) numero adeguato di radio portatili VHF antideflagranti;
- h) numero adeguato di apparecchi per la telefonia mobile;
- i) gruppo di continuità, che garantisca il funzionamento delle utenze in caso di *black-out* elettrico.

In caso di eventuale attivazione della stazione ausiliaria di San Nicolò, la medesima deve essere dotata di n°1 (uno) apparato ricetrasmittente in VHF/FM e un collegamento telefonico con almeno una linea esterna.

#### Articolo 5

##### Polizza assicurativa del pilota

Copia del contratto di assicurazione relativo a ciascun pilota, stipulato ai sensi dell'articolo 94 del Codice della Navigazione, deve essere conservata presso la Corporazione. La polizza può anche essere cumulativa.

#### Articolo 6

##### Dotazioni del pilota

1. Il pilota che si reca a bordo deve essere sempre dotato almeno di:
  - a) ricetrasmittitore VHF portatile (antideflagrante in caso di servizio a bordo di navi che trasportano o che hanno trasportato prodotti infiammabili e/o combustibili, non degassificate) e apparato di telefonia mobile;
  - b) cintura di salvataggio dotata di luce di segnalazione;
  - c) scarpe antisdrucciolo;
  - d) guanti;
  - e) elmetto – in caso di servizio reso a bordo di pontoni con strutture posizionate sul ponte di coperta;
  - f) dotazioni comunque previste dal documento di valutazione dei rischi.
2. Il pilota deve essere provvisto del documento di riconoscimento approvato e rilasciato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, secondo il “Programma nazionale di sicurezza marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali” – approvato con decreto n.287, del 20 settembre 2022.
3. I piloti devono vestire in maniera uniforme e riconoscibile, secondo quanto stabilito dall'assemblea dei piloti effettivi, e, comunque, con decoro.

#### Articolo 7

##### Imbarco e sbarco del pilota

1. Il pilota deve recarsi puntualmente a bordo della nave da pilotare su chiamata della stessa e secondo la programmazione stabilita dell'Autorità Marittima.

2. Salvi i casi particolari determinati da avverse condizioni meteo-marine di cui al successivo punto 3., è obbligo del pilota prendere la nave in entrata e lasciarla in uscita, nel rispetto dei limiti stabiliti per l'obbligatorietà del pilotaggio e secondo quanto sotto stabilito:
  - a) prendere la nave in entrata e lasciarla in uscita a 2 (due) miglia dalla testata delle dighe foranee di Lido e di Malamocco; è consentito lasciare la nave in uscita alla testata delle dighe foranee, purché si sia accertato che non vi siano ostacoli alle libere manovre della nave stessa e con il consenso del Comandante della nave;
  - b) imbarcare su navi dirette all'affiancamento di altre unità in rada, almeno a mezzo miglio della zona di operazioni e sbarcare, solo previo consenso del comandante di bordo, dopo l'avvenuto disormeggio.
3. Nel caso in cui le condizioni meteorologiche non permettano al pilota di imbarcare/sbarcare in sicurezza, questi, permanendo a bordo della pilotina, indica al Comandante della nave la rotta da seguire, informando dell'evento l'Autorità Marittima.
4. Qualora più navi debbano muovere contemporaneamente, tutte le volte che sorgono dubbi sull'ordine da seguire nelle prestazioni, il pilota deve chiedere istruzioni all'Autorità Marittima circa la precedenza da accordare alle navi stesse, nel rispetto della programmazione giornaliera e in ottemperanza alle disposizioni impartite dalla medesima Autorità.
5. Qualora i mezzi nautici in dotazione della Corporazione siano momentaneamente indisponibili, il pilota per recarsi a bordo delle navi può servirsi di unità in dotazione agli altri Servizi Tecnico Nautici o altri mezzi nautici del porto, ritenuti idonei dall'Autorità Marittima, senza nessun aggravio di costi per l'utenza portuale.

## Articolo 8

### Rapporto di pilotaggio

1. Il pilota deve dare immediata notizia all'Autorità Marittima e al Capo pilota - anche per le vie brevi - di qualsiasi ritardo o incidente o evento straordinario occorso durante il servizio di pilotaggio, anche nelle operazioni di ormeggio e disormeggio.
2. Il pilota deve altresì redigere un rapporto riassuntivo sull'evento straordinario con l'indicazione di tutte le notizie idonee a ricostruire l'avvenimento, specificando gli elementi meteorologici.
3. Il rapporto deve essere redatto anche quando:
  - a) si siano verificate circostanze che contrastino con le norme contenute nel Regolamento di pilotaggio;
  - b) si siano determinate situazioni di possibile minaccia per la security.
4. Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs 53/2011 in data 24.03.2011, deve essere trasmessa, senza ritardo, all'Autorità Marittima una nota informativa indicante le anomalie apparenti riscontrate a bordo.

## Articolo 9

### Esecuzione della prestazione a bordo

1. Il pilota, nello svolgimento del servizio, deve scrupolosamente attenersi alle disposizioni del Comandante del porto ed alle direttive impartite dal Capo pilota o da chi ne fa le veci.
2. Il pilota, prima di fornire qualsivoglia suggerimento al Comandante della nave, deve prendere visione della "IMO Pilot Card", e del "Wheelhouse poster", previsti dalla Risoluzione IMO A.601 (15) e presenti a bordo della nave.
3. Il pilota deve accertarsi che le indicazioni fornite ai sensi dell'articolo 92 del Codice della Navigazione siano recepite dal Comandante della nave.
4. Qualora, nell'esercizio delle proprie funzioni, il pilota venga a conoscenza di anomalie agli apparati di bordo e/o agli organi di propulsione e di governo della nave che pregiudichino la sicurezza della navigazione, egli non deve iniziare la manovra o, qualora già intrapresa, deve mantenere la nave in condizioni di sicurezza in una zona portuale dove non crei pericolo, disagio o intralcio al traffico navale, ormeggiando se possibile alla più vicina banchina disponibile. Dell'evento sia data immediata comunicazione all'Autorità Marittima, anche per l'eventuale necessità di impiego di rimorchiatori portuali ed ormeggiatori.

## Articolo 10

### Organizzazione del servizio

1. La Corporazione deve assicurare la regolarità del servizio in base alle esigenze dei traffici portuali ed evitare qualsiasi ritardo alle navi. A tal fine i piloti prestano servizio nell'arco delle 24 ore secondo il turno stabilito dal Capo pilota in base alle istruzioni dell'Autorità Marittima. Il Capo pilota deve comunicare all'Autorità Marittima competente il turno di servizio, e, senza ritardo alcuno, provvedere alle sostituzioni in caso di assenza dal servizio per qualsiasi motivo.
2. Il Capo pilota e i Sotto Capi pilota devono dare preventivo avviso all'Autorità Marittima delle proprie assenze, con comunicazione di rintracciabilità.
3. I piloti in servizio devono avvicinarsi avendo cura che non derivino in alcun caso ritardi nel movimento delle navi.
4. I piloti in turno per le quali è prevista la presenza in stazione e non siano a bordo della nave da pilotare non possono allontanarsi dalla sede senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima competente e sono sempre reperibili ai recapiti telefonici comunicati alla stessa Autorità Marittima.
5. Qualora, per causa di forza maggiore, un pilota si trovi nell'impossibilità di prestare il proprio servizio, deve esserne data immediata comunicazione al Capo Pilota, che provvederà alla sua pronta sostituzione, dandone comunicazione all'Autorità marittima.
6. Ai piloti franchi dal servizio che, per esigenze, siano chiamati a prestare la loro opera di rinforzo, è dovuta, oltre alle normali competenze mensili di cui agli articoli 120 e 121 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, una diaria a carico della Corporazione e il cui

ammontare è stabilito dall'assemblea dei piloti effettivi, conformemente alle disposizioni ministeriali in materia

7. In caso di assenza per malattia il pilota deve inviare alla Corporazione il certificato medico.

8. La Corporazione si dota di idoneo regolamento assembleare che deve essere depositato presso la sede della Capitaneria di porto di Venezia.

9. Uno tra il Capo pilota e i due Sottocapi pilota presta servizio continuativo nella stazione operativa di Alberoni; nei periodi della giornata in cui vi è minor traffico portuale (tendenzialmente l'arco notturno) detta presenza può essere garantita da un pilota designato dal Capo pilota secondo uno specifico turno (comunicato all'Autorità Marittima), purché il Capo pilota stesso e/o uno dei due Sottocapi resti prontamente reperibile tramite utenza telefonica mobile. In casi eccezionali per il servizio in parola i Sottocapi pilota possono essere anche temporaneamente sostituiti, previo parere favorevole del Capo pilota, che ne designa il sostituto secondo il criterio dell'anzianità di servizio, dandone contezza all'Autorità Marittima. In ottemperanza alle istruzioni e alle direttive dell'Autorità Marittima il Capo pilota e i due Sottocapi pilota attuano il coordinamento tra il transito di navi nella zona in cui il pilotaggio è obbligatorio e le unità adibite al traffico locale (non soggetto all'obbligo di pilotaggio), anche tramite la ricezione delle comunicazioni effettuate – con qualunque mezzo – da quest'ultime e la trasmissione di informazioni e indicazioni specifiche sulla presenza di navi in movimento o di prescrizioni dell'Autorità Marittima. Tale attività di coordinamento, che rientra negli obblighi di servizio pubblico ed è svolta preminente interesse della sicurezza della navigazione, è gratuita e i relativi compensi sono ricompresi nelle tariffe dei servizi prestati alle generalità delle navi.

## Articolo 11

### Compiti del Capo Pilota

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 114 del Regolamento di esecuzione per il Codice della Navigazione, il Capo pilota deve:

- a) riferire all'Autorità marittima competente su ogni fatto meritevole di menzione in ordine allo svolgimento del servizio;
- b) segnalare all'Autorità marittima cui compete la vigilanza sulle attività della Corporazione, le assenze e le infrazioni disciplinari dei piloti;
- c) consentire, compatibilmente con le esigenze del servizio, l'assenza del pilota per lo svolgimento dell'attività sindacale;
- d) impartire disposizioni per la formazione professionale degli aspiranti piloti nel periodo di tirocinio di cui l'articolo 108 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;
- e) consentire e verificare che i piloti effettivi frequentino i corsi di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale, in applicazione del Decreto interdirigenziale n. 112 del 24.09.2018;



f) concordare con il medico competente le visite mediche dei piloti e riferire all'Autorità Marittima circa eventuali criticità e/o irregolarità che dovessero presentarsi.

2. In caso di assenza de Capo pilota, le sue funzioni sono assicurate dal Sottocapo pilota con maggiore anzianità di servizio e, in mancanza di quest'ultimo, da un pilota scelto da Comandante del porto.

## Articolo 12

### Fatturazione del servizio

1. L'ordine di introito, di cui all'articolo 135 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, deve essere bollato, numerato cronologicamente per ogni prestazione effettuata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, firmato dal Capo pilota e vistato dall'Autorità Marittima.

2. Gli ordini di introito possono essere firmati anche in formato digitale.

3. Ai fini dell'esatta applicazione delle tariffe, le caratteristiche delle navi e le modalità di svolgimento del pilotaggio devono risultare da appositi buoni, sottoscritti dai Comandanti delle navi, anche in formato digitale.

4. Per le prestazioni di pilotaggio in VHF, in mancanza del buono, lo svolgimento della prestazione è attestato dalla registrazione audio VHF, in mancanza di essa sarà certificato dalla dichiarazione sottoscritta dal Capo pilota, redatta ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445 del 2000 e ss. mm. e ii.

## Articolo 13

### Contabilità della Corporazione e registri

1. Il Capo pilota, alla fine di ogni anno solare, presenta all'Autorità Marittima, cui compete la vigilanza sulle attività della Corporazione di cui all'articolo 7, il rendiconto contabile annuale, approvato dall'Assemblea dei piloti e da lui sottoscritto, secondo il modello predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il rendiconto, vistato dal Comandante del porto, deve essere trasmesso dall'Autorità Marittima al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

2. A cura della Corporazione debbono essere istituiti, regolarmente tenuti e compilati:

- a) libro giornale, o libro di cassa, con distinte colonne per le singole voci componenti le entrate e le uscite;
- b) registro dei consumi per l'esercizio dei mezzi nautici;
- c) registro inventario dei natanti e degli altri immobili, attrezzi e arredi di cui è provvista la Corporazione;
- d) registro con i turni dei piloti;
- e) altri atti, registri o libri previsti dalle disposizioni vigenti (fiscali, lavoristiche, amministrative, sistemi di qualità ecc.);
- f) un registro contenente cognome, nome, data di nascita e domicilio dei piloti e degli aventi diritto alle quote, che deve essere tenuto nella sede legale della Corporazione a libera

consultazione degli aventi diritto e a disposizione dell'Autorità Marittima, cui compete la vigilanza sulle attività della Corporazione;

- g) libro dei verbali delle assemblee;
- h) bilancio d'esercizio strutturato in forma semplificata, conformemente alle disposizioni ministeriali in materia;
- i) registro dei turni dei pilotini.

3. La documentazione di cui comma 2 può essere prodotta e firmata in formato digitale.

#### Articolo 14

##### Attività di vigilanza e controllo

1. Il Comandante del porto ove ha sede la Corporazione esercita la vigilanza sull'organizzazione, amministrazione e contabilità della Corporazione, nonché il potere disciplinare sui singoli piloti.
2. L'Autorità Marittima effettua ispezioni e controlli finalizzati ad accertare il regolare funzionamento della Corporazione per i connessi aspetti di sicurezza della navigazione e portuali; verifica che il servizio sia svolto in condizioni di efficienza e che la dotazione degli equipaggiamenti e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio sia adeguata.

#### Articolo 15

##### Poteri dispositivi ed autorizzativi del Comandante del porto

1. Fermo restando l'obbligatorietà del servizio di pilotaggio, secondo le disposizioni in vigore per il porto di Venezia, il Comandante del porto, con provvedimento motivato, in casi di necessità ed urgenza a tutela della sicurezza portuale e della navigazione, può prescrivere, anche alle navi non obbligate, l'impiego del pilota.
2. Tutte le unità esenti dall'obbligo del pilotaggio, qualora richiedano il servizio devono avvalersi di un pilota della Corporazione, previa comunicazione all'Autorità Marittima.
3. Sono esentate dall'obbligatorietà del pilotaggio:
  - a) le navi militari;
  - b) le navi aventi una stazza lorda (GT) fino a 500 tonnellate;
  - c) le navi da pesca che non siano adibite alla pesca atlantica.

L'autorità marittima potrà esentare dall'obbligo di pilotaggio navi di stazza lorda superiore al limite predetto, adibite a servizi particolari (traffico locale ad assimilabile, navi adibite a lavori nel porto, ecc.)